



# COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prot. N° 4389/2020

## ORDINANZA N. 13 DEL 10.05.2020

**OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE E URGENTI DI CONTRASTO E PREVENZIONE DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. FASE II - DISCIPLINA DELLA FACOLTÀ DI RIAPERTURA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE SOSPESO IN RAGIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA IN ATTO**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 8 DEL 29.01.2020**

**RICHIAMATI** i provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento della Protezione Civile, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione dal nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, ovvero:

- Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi a partire dalla data di adozione dell'atto e, dunque, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;
- DPCM 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- DPCM 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- DPCM 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- DPCM 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- DPCM 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella G.U. n. 59 del 8 marzo 2020;
- DPCM 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella G.U. n. 62 del 9 marzo 2020;
- DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 64 del 11 marzo 2020;
- Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario e di sostegno economico delle famiglie lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- DPCM 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

- COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020;
- Ordinanze del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e del Ministero della Salute e dell’Interno del 22 marzo 2020;
  - Decreto Legge 25 marzo n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 79 del 25 marzo 2020;
  - L’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»;
  - Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»;
  - Il DPCM 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27.04.2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

**RICHIAMATA** integralmente l’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020, recante in oggetto: “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

**VISTI** gli articoli 13, 23 e 24 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 20/2020, con i quali si demanda ai Sindaci, nell’esercizio del proprio potere di ordinanza, la facoltà di disporre la riapertura dei mercati rionali, nonché la riapertura di alcune delle attività economico-produttive sospese per effetto dell’epidemia da Covid-19 e, in particolare le attività dei servizi alla persona, quali parrucchieri, estetisti, tatuatori e attività simili, nonché degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie e profumerie, subordinando tale facoltà di apertura alla preventiva verifica che nel Comune considerato, il parametro dell’indice di trasmissibilità  $R_t$  ( $R$  con  $t$ ) risulti essere uguale o inferiore a 0,5. A tal fine, nello stesso articolo, si dispone che l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità, pubblica sul sito istituzionale della Regione Sardegna, con cadenza giornaliera, a partire dal giorno 8 maggio 2020, il parametro dell’indice di trasmissibilità  $R_t$  ( $R$  con  $t$ ) rilevato per ciascun Comune della Sardegna;

**VISTO** l’articolo 23 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 20/2020, con il quale si dispone:

- **Che**, con decorrenza **11 maggio 2020** – salvo diversa valutazione in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus – nei Comuni della Sardegna con parametro dell’indice di trasmissibilità  $R_t$  ( $R$  con  $t$ ) uguale o inferiore a 0,5 – il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona (saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori), nel rispetto di specifiche condizioni enunciate nei punti dalla lettera a) alla lettera e) dello stesso articolo;
- **Che** ai fini dell’applicazione dello stesso articolo, l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità pubblica sul sito istituzionale della Regione, con cadenza giornaliera, a partire dal giorno 8 maggio 2020, il parametro dell’indice di trasmissibilità  $R_t$  ( $R$  con  $t$ ), rilevato per ciascun Comune della Sardegna. I Sindaci, che abbiano ordinato la riapertura degli esercizi di cui allo stesso articolo 23, sono tenuti a verificare quotidianamente che il proprio comune si mantenga nei parametri previsti. Qualora il numero  $R_t$  ( $R$  con  $t$ ) dovesse risultare al di sopra del valore di 0,5, i Sindaci dovranno immediatamente revocare la propria ordinanza, informandone la Regione e il Dipartimento di Prevenzione dell’ATS territorialmente competente;

**VISTO** l’art. 24 dell’Ordinanza PGR n. 20/2020, con il quale si dispone che con decorrenza 11 maggio 2020 – salvo diversa valutazione in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus – nei Comuni della Sardegna con parametro dell’indice di trasmissibilità  $R_t$  ( $R$  con  $t$ ) uguale o

inferiore a 0,5 – il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento, indicando ulteriori prescrizioni;

**VISTO**, all'esito di quanto preannunziato con l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20/2020, quanto pubblicato sul sito istituzionale della Regione della Sardegna in data 08.05.2020 al seguente link: <https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=408750&v=2&c=94255&t=1>, in ordine ai valori del parametro dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t) rilevato per ciascun Comune della Sardegna, dal quale emerge che per il Comune di Valledoria riporta il seguente dato:

Comune	Provincia	Rt
Valledoria	SS	NC

**UDITE** le dichiarazioni rilasciate il giorno 08.05.2020 dal Presidente della Regione Sardegna, e fatto affidamento a quanto dallo stesso dichiarato, quando ha affermato che il dato scientifico conferma che la Regione, in generale, è sotto il limite dello Rt 0,5(Rt=0,48 media Regionale), quindi meno della soglia limite di Rt 1,0 fissato dal Governo per la Fase 2 e che il parametro *"Rt come indicatore assume valore solo con un numero di casi superiore a 30. Quindi tutti i Comuni che hanno avuto meno di 30 casi sono statisticamente non rilevanti. Questo cosa significa? Che troverete nella relativa stringa la sigla NC (Non calcolabile) perché il numero dei casi è talmente basso da sterilizzare la possibilità di calcolo"*;

**CONSIDERATO** che il Presidente della Regione ha dichiarato di fare tali affermazioni essendo supportato da uno specifico comitato scientifico, richiamando a se l'onere di elaborare e fornire a tutti i Comuni il dato scientifico sul quale fondare e subordinare le connesse ordinanze sindacali;

**APPURATO** che, ad avvenuta pubblicazione dei dati sul sito istituzionale RAS, appare ragionevole poter fare affidamento su quanto comunicato dalla RAS

**DATO ATTO** che in questo Comune, in ragione del fatto che:

- sono stati comunicati dagli organi sanitari competenti n° 1 caso di contagio alla data del 25.03.2020;
- dalla data sopra indicata, in assenza di comunicazione da parte degli organi sanitari competenti, risulta che non si sono verificati ulteriori casi di contagio da Covid-19;

**CONSIDERATO** il ridotto numero di abitanti, tali da non consentire, statisticamente, la determinazione dell'indicatore Rt (R con t), che, pertanto alla data attuale è certamente da ritenersi inferiore al limite fissato dall'ordinanza regionale n. 20/2020;

**CONSIDERATO**, che la sospensione delle attività economiche indicate negli articoli 13, 23 e 24 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 20/2020,in ragione della costante riduzione dei contagi a livello regionale e del fatto che dalla data del 25.03.2020 non si è verificato nessun **altro** contagio in ambito comunale, potrebbe essere revocata nei tempi e secondo le modalità indicate nella stessa ordinanza regionale, anticipandone la riapertura annunciata per il 01.06.2020, allo scopo di dare sostegno alle attività produttive e ripristinando i servizi in favore della popolazione, pur con tutte le prescrizioni e condotte necessarie a scongiurare il pericolo della diffusione del contagio;

**CONSIDERATO** inoltre che anche per i Comuni confinanti è stato rilevato un indice Rt = NC, ragion per cui si buon tener ben conto del fatto che il perimetro geografico circostante sia anch'esso con indicazione di contagio non calcolabile;

**TENUTO CONTO** che avendo gli altri Comuni limitrofi emanato ordinanze mirate alle riaperture, una chiusura del territorio comunale esporrebbe la cittadinanza al rischio di contagio nel caso in cui andassero a ricevere prestazioni commerciali ed alla persona in altre sedi;

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica e di quanto disposto con Ordinanza n. 20 del 02.05.2020, emanata dal Presidente della Regione Sardegna, nonché con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

**RITENUTO** che, avuto riguardo allo specifico e peculiare contesto Regionale e, in particolare, di quello del Comune di Valledoria, sia compatibile con le esigenze di tutela della salute della cittadinanza, nonché con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza al rischio

effettivamente presente sul territorio comunale, di prevedere, in via progressiva e graduale, l'allentamento delle misure restrittive attualmente in essere, ferma restando la necessità di adeguare immediatamente le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini, per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid 19, in base alle mutate condizioni epidemiologiche, che dovessero intervenire a livello locale e, in ogni caso, alla variazione in aumento del parametro dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t), oltre il valore di 0,5;

**TENUTO CONTO** delle misure restrittive in vigore a livello statale e regionale, che disciplinano gli spostamenti delle persone fuori dal comune di residenza, al fine di limitare numericamente la circolazione delle persone, contenendo così il rischio di diffusione del contagio da Covid-19. Tali misure prevedono infatti, che è consentito spostarsi da un Comune all'altro, all'interno della propria regione, solo per motivi di salute, lavoro e necessità, nonché per far visita ai congiunti e per altri casi specificamente elencati. Tali limitazioni consentono di ritenere che gli effetti della presente ordinanza siano circoscritti all'interno dei confini comunali e che, pertanto, il potere ordinatorio riconosciuto in capo al Sindaco possa essere esercitato.

**VALUTATO E CONSIDERATO:**

- che in termini prudenziali, trattandosi di prima riapertura, peraltro limitata ad una settimana, è altrettanto ragionevole, contenere le prestazioni ai soli cittadini residenti, domiciliati e dimoranti, in modo tale da non alterare l'equilibrio statistico preso come punto di riferimento;
- che il complesso delle indicate ragioni e motivazioni appare supportato da ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità;

**RITENUTO** per i soli servizi alla persona, al fine di evitare affollamenti ed assembramenti di clientela, di consentire l'allungamento delle fasce orarie di lavoro e di autorizzare al contempo le aperture del lunedì e della domenica ove impedisce da altri eventuali provvedimenti;

**RITENUTO**, per quanto sopra, di dover consentire, con decorrenza **11 maggio 2020**:

- La riapertura delle attività inerenti servizi alla persona quali a titolo esemplificativo, parrucchiere, acconciatore, barbiere, estetista e tatuatore;
- La riapertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di abbigliamento, anche intimo, le calzature, gli articoli da gioielleria e di profumeria e altre attività commerciali simili, come le rivendite di merceria, articoli da regalo e per la casa.

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

**VISTO** il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 50;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ORDINA**

Per le motivazioni indicate in premessa, a far **data dall'11 maggio 2020, e fino al 17 maggio 2020** salvo diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del VIRUS **è consentita:**

1. **L'apertura delle attività inerenti i servizi alla persona, quali i saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori e altre attività simili**, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
  - a) L'accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all'interno per qualsiasi altra ragione sia all'esterno in attesa di farvi ingresso;
  - b) Le postazioni di lavoro all'interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;
  - c) Dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;

- d) Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Per l'effetto, resta vietata l'esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l'iniezione di filler per il soft-lifting naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili;
- e) Dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria.
2. **L'apertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie e altre attività simili**, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare, l'accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone. Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria;
3. **E' sempre fatto salvo il potere** di revoca della presente ordinanza per diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus, previa verifica quotidiana in ordine al mantenimento nei parametri previsti ed, allorquando il numero Rt dovesse risultare al di sopra del valore di 0,5, in ottemperanza a quanto previsto dal ordinanza RAS n. 20/2020, informandone la regione ed il Dipartimento ATS territorialmente competente;
4. **Le attività di cui al punto 1**, autorizzate con la presente ordinanza potranno essere erogate dagli esercenti esclusivamente ai residenti, domiciliati e dimoranti nel Comune di Valledoria. A tal fine gli esercenti sono tenuti a mantenere un registro degli appuntamenti giornalieri e degli accessi all'interno delle attività da esibire alle forze dell'ordine in caso di controllo;
5. **Per quanto** non espressamente stabilito e disciplinato, si rimanda alla normativa generale di carattere nazionale e regionale, nonché alle norme speciali emanate in ragione dell'emergenza sanitaria in atto.

### **RACCOMANDA**

**Il rispetto** del divieto di assembramenti di qualsiasi genere;

**L' adeguamento** del DVR ove obbligatorio per legge e le successive linee guida che verranno emanate dall'INAIL;

### **DISPONE**

**Che** la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Valledoria e ne sia data massima diffusione;

**La notifica** della presente ordinanza mediante pubblicazione nell'albo online, nel sito internet istituzionale, nonché la sua divulgazione mediante pubblicazione sulla APP istituzionale e altri canali di diffusione;

**La pubblicazione** ha ruolo di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

**Di demandare** al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri (Comando Compagnia e Stazione), alle Forze di Polizia e a chiunque altro spetti, di farla applicare e rispettarne la scrupolosa osservanza da parte degli operatori economici e della popolazione.

La presente ordinanza verrà trasmessa a:

1. Comando Polizia Locale sede;
2. Prefetto UTG di Sassari;

3. Comando Compagnia e Comando Stazione dei Carabinieri di Valledoria;
4. ATS Sardegna;
5. Protezione Civile Regionale;
6. Assessorato Regionale Sanità.

#### **INFORMA**

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

Valledoria, 10 maggio 2020

#### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Lorenzo MORETTI  
*Firmato digitalmente*